

COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA

Provincia di Olbia - Tempio

Regolamento comunale relativo all'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione, composto da n° 13 articoli, sostituisce integralmente quello vigente al 31 dicembre 2009.

Approvato con atto deliberativo del Consiglio Comunale n° 19 del 28/06/2011

Pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 04/07/2011 al 19/07/2011

Trasmesso alla Direzione Federalismo Fiscale del Ministero delle Finanze in data 06/07/2011

Il Responsabile del Servizio Tributi
Rag. Giuseppe Comiti

Il Responsabile del Settore finanziario
Rag. Antonio Deidda

Articolo 1 **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'istituto dell'accertamento con adesione in conformità all'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19 giugno 97 n. 218, prevedendo fattispecie riduttive delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'art. 3, comma 133, lett. l), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Con l'accertamento con adesione è definito un atto di imposizione caratterizzato dall'adesione del contribuente alla quantificazione dell'imponibile da parte del Comune.
3. Il procedimento di definizione si avvia per iniziativa diretta dell'ufficio comunale oppure per iniziativa del contribuente.

Articolo 2 **Ambito di applicazione**

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per gli accertamenti dell'ufficio e non si stende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

Articolo 3 **Ufficio comunale competente**

1. L'esercizio delle competenze inerenti la definizione dell'accertamento con adesione è attribuito:
 - a) per le entrate tributarie, all'ufficio tributi.
 - b) per le entrate extra- tributarie, all'ufficio competente alla gestione del servizio per il quale è riscossa l'entrata.

Articolo 4 **Avvio del procedimento**

1. Il procedimento è attivato, di norma, dall'ufficio competente con un invito a comparire nel quale sono indicati:
 - a) gli elementi identificativi dell'atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione.
 - b) Il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Articolo 5 **Iniziativa diretta dell'ufficio comunale**

1. L'Ufficio, in presenza di situazione che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato , ma prima dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante

notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria.

Articolo 6 **Iniziativa del contribuente**

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 5, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta la rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.
5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta la rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
6. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento.

Articolo 7 **Contraddittorio con il contribuente**

1. La definizione dell'accertamento con adesione avviene in sede di contraddittorio fra il contribuente o suo procuratore, ed il responsabile dell'ufficio comunale competente ai sensi dell'articolo 3.
2. In via preliminare il responsabile dell'ufficio comunale procede, se già non provveduto, alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo 2 per l'applicazione dell'istituto, verifica dei cui esiti ne informa prontamente la controparte, eventualmente sospendendo la procedura in caso di esito negativo.
3. Il contraddittorio verte sulla definizione di quanto oggetto dell'invito a comparire ovvero dell'istanza del contribuente.
4. Di ogni incontro è redatto un verbale sintetico da cui risultano le motivazioni addotte e la documentazione prodotta dal contribuente.

Articolo 8 **Atto di adesione**

1. Nel caso in cui il contribuente ed il comune prevengano ad un accordo su quanto oggetto del contraddittorio è redatto, a cura dell'ufficio comunale, un apposito atto di adesione in duplice esemplare, sottoscritto da entrambe le parti.
2. L'atto di adesione deve contenere:
 - a) l'indicazione degli elementi e delle motivazioni sulle quali si fonda, ed in particolare la dimostrata sussistenza delle condizioni per la sua applicazione di cui al precedente articolo 2;
 - b) la liquidazione del tributo o dell'entrata extra tributaria dovuta, con i relativi interessi e le sanzioni applicate;
 - c) i termini e le modalità per effettuare i versamenti previsti.

Articolo 9 **Versamento dell'importo definito**

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo precedente, direttamente alla tesoreria dell'ente, tramite il concessionario del servizio della riscossione o nelle altre forme indicate dal comune nell'atto di adesione.
2. L'accertamento con adesione si perfeziona con il versamento di quanto definito entro il termine di cui al comma precedente. Entro 10 giorni dalla data di versamento il contribuente presenta o trasmette all'ufficio tributi la quietanza dell'avvenuto pagamento. A seguito dell'acquisizione della suddetta quietanza l'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di adesione.
3. Nel caso di mancato pagamento entro il termine stabilito l'accordo si considera inesistente. Il contribuente potrà presentare ricorso avverso l'atto impositivo qualora non sia decorso il termine previsto dalla legge.

Articolo 10 **Pagamento rateale**

1. L'ufficio comunale competente ai sensi dell'art. 3 può eccezionalmente consentire il pagamento dell'importo definito in n. 6 rate posticipate di eguale importo, maggiorate degli interessi vigenti in ciascun periodo di imposta.

2. L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine indicato nel primo comma del precedente art. 8. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il soggetto decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Il soggetto interessato può, in ogni momento, estinguere il debito residuo in unica soluzione.

La sussistenza delle condizioni di cui al presente comma è dimostrata dal soggetto interessato con la presentazione della documentazione idonea ovvero di apposita autocertificazione che l'Amministrazione si riserva di verificare.

Articolo 11 **Effetti della definizione**

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario od extra-

tributario oggetto del procedimento di accertamento. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del comune.

2. È ammessa l'ulteriore attività accertatrice solo qualora il comune venga a conoscenza di nuovi e sconosciuti elementi afferenti l'oggetto dell'adesione sconosciuti alla data di sottoscrizione dell'atto di cui all'art. 7, che comportano l'accertamento di un maggior imponibile superiore ad un quinto dell'importo già definito.

Articolo 12 **Riduzione delle sanzioni**

- 1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura:**
di un quarto del minimo previsto dalla legge fino al 31/01/2011;
di un terzo del minimo previsto dalla legge dal 01/02/2011.
2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

Articolo 13 **Decorrenza e validità**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01\01\2011.